



Normativa incaricati



Tassazione delle provvigioni degli incaricati alla vendita

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in materia di imposte sui redditi)

L'art. 25 bis disciplina la ritenuta sulle provvigioni inerenti l'attività di intermediazione commerciale: per quanto riguarda gli incaricati alla vendita a domicilio (non inquadrati come agenti di commercio) la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. L'aliquota della suddetta ritenuta è commisurata a quella del primo scaglione IRPEF. Tali redditi non sono soggetti a dichiarazione.

Previdenza degli incaricati alla vendita

Legge 8 agosto 1995, n. 335 e Legge 24 novembre 2003, n. 326 (riforma del sistema pensionistico)

L'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 335/1995 introduce un contributo previdenziale per i soggetti che esercitano attività professionale, per chi ha redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per gli incaricati alla vendita a domicilio (non agenti di commercio). Tali soggetti devono presentare domanda di iscrizione alla Gestione separata INPS; il contributo previdenziale è per un terzo a carico dell'incaricato e per due terzi a carico dell'impresa mandante. La Legge 326/2003 ha poi stabilito all'art. 44, comma 2, che a decorrere dal 1.1.2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alla vendita a domicilio sono iscritti alla Gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore ad euro 5.000.



Società Specializzata Consulenza Fiscale
Vendita Diretta - Incaricati alle Vendite

Area Pubblica

Consulenze
Certificate



D.P.R. 600 29/09/73 ART. 25 BIS 6'COMMA

Aggiornata al
04.11.2011

Il 6' comma dell'art. 25-bis del D.P.R. 29/09/73 nr. 600 stabilisce che per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui alla [Legge 173/2005](#) e [D.Lgs. 114/98](#) recante "Disciplina del Commercio", la ritenuta del **23** per cento è applicata a titolo d'imposta ed è calcolata sul **78%** delle provvigioni percepite, mentre per le provvigioni derivanti da mandato di agenzia resta ferma la ritenuta a titolo d'acconto. Da ciò discende che la ritenuta a titolo d'imposta si applica solo nei casi in cui l'attività da cui consegue la provvigione non sia inerente ad un rapporto d'agenzia.

La Circolare n.15/E del 05 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003) riporta quanto segue:

L'articolo 2, comma 12, modifica il regime di tassazione dei compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In particolare, attraverso la sostituzione dell'articolo 25, comma sesto, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, viene stabilito che i predetti compensi sono assoggettati a imposizione attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Il previgente testo dell'articolo 25bis, comma 6, prevedeva che la ritenuta alla fonte a titolo di imposta fosse operata, sempre con applicazione dell'aliquota stabilita dall'articolo 11 del T.U.I.R. per il primo scaglione di reddito, sull'intero ammontare delle provvigioni percepite. L'introduzione della deduzione forfetaria è dettata dalla opportunità di bilanciare, attraverso una più equa ponderazione dell'imponibile, l'aumento dell'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Tra i compensi da assoggettare alla ritenuta a titolo d'imposta vanno ricordati quelli scaturiti dall'attività di incaricato alle vendite a domicilio rientrante nella sfera di applicabilità della Legge 173/2005, quali, ad esempio, quelli percepiti dalle Dealers (che raccolgono, nel corso delle riunioni indette nei vari domicili di privati consumatori, gli ordinativi di acquisto di alcuni prodotti) e da coloro i quali effettuano la vendita di prodotti con il sistema del porta a porta.

Per quanto riguarda le provvigioni percepite dalle cosiddette Dealers va, altresì, evidenziato che sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta sia i compensi per la pura attività di intermediazione (provvigioni in senso stretto) e sia i compensi per gli ulteriori servizi resi dalla Dealer dopo la conclusione del contratto di vendita, consegna dei beni ed esenzione del relativo credito (Circ. 24/08/845 del 10/06/83 Min. Fin. Dir. Imposte).

In considerazione a quanto esposto tutti coloro che percepiscono una provvigione con ritenuta definitiva non dovranno dichiarare i compensi percepiti essendo stato assolto il debito d'imposta in maniera definitiva con la ritenuta effettuata ([R.M.180/E](#) del 12.07.95). Tale reddito non si cumula con eventuali altri, ciò non nega l'obbligo di dichiarare gli altri redditi tramite il Modello Unico personale. Le provvigioni percepite sono escluse dall'assoggettamento dell'IRAP per esclusioni di legge oggettive, assenza di dichiarazione dei redditi e soggettive come riportato dalle istruzioni ministeriali.

L'aliquota IRPEF, quale ritenuta d'imposta definitiva alla fonte, per gli Incaricati alle Vendite a Domicilio, è variata, nel corso degli anni, come da seguente tabella:

PERIODO	ALIQUTA IN VIGORE	BASE DI CALCOLO
Dal 01.01.1973 al 24.10.1993	10%	50% delle provvigioni
Dal 25.10.1993 al 31.12.1997	10%	100% delle provvigioni
Dal 01.01.1998 al 31.12.1998	19%	100% delle provvigioni
Dal 01.01.1999 al 31.12.2000	18,5%	100% delle provvigioni
Dal 01.01.2001 al 31.12.2002	18%	100% delle provvigioni
Dal 01.01.2003	23%	78% delle provvigioni

i

 ShinyStat™
Copyright © 2004
Consult sas
Partita Iva
01002000477

Entra nell'area riservata per scaricare prospetti e tab





Società Specializzata Consulenza Fiscale
Vendita Diretta - Incaricati alle Vendite

Area Pubblica

Consulenze
Certificate



INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO (Venditori Porta a Porta)

Aggiornata al
04.11.2011

Nella seguente tabella sono riportate le principali caratteristiche contabili, fiscali e previdenziali per il corretto inquadramento della figura di Incaricato alle Vendite.

Regolamentazione legale:	Legge 173/2005. ?
Regolamentazione attività:	Decreto Lgs.114/1998. ?
Regolamentazione fiscale:	D.P.R. n. 600/1973 Art.25 Bis 6'Comma. ?
Regolamentazione Inps:	Legge 335 del 08.08.1995. ?
Iscrizione Albo o Ruolo:	No. Non prevista
Iscrizione Cciaa:	No. Circolare Ministero Industria n.3407/C del 09.01.1997
Iscrizione Ufficio IVA:	Obbligatoria per provvigioni nette >5.000 euro ?
Iscrizione Inps:	Obbligatoria per provvigioni nette >5.000 euro ?
Iscrizione INAIL:	No. Non è prevista, nessun adempimento o versamento.
Svolgimento dell'attività:	Tutti coloro che non hanno pendenze penali
Identificazione:	Tesserino rilasciato dalla società committente
Inquadramento Società:	Lettera d'incarico alle vendite a domicilio
Definizione ricavi:	Provvigioni
Tipologia attività:	Occasionale senza Iva o Abituale con Iva ?
Codice Iscrizione Iva:	46.19.02 (consigliato)
Soggetto fiscale:	Soltanto ditte individuali
Versamento IVA:	Mensile o Trimestrale ?
Modalità Versamento IVA:	F24 On Line Diretto o Entratel ?
Contabilità:	Semplificata ai fini IVA
Regime dei Minimi:	No. (Gli IVD sono esclusi) ?
Vidimazione registri:	No. Abolita con Legge 383 del 18.10.2001.
Imposta di bollo:	Marca da bollo E.1,81 sulle ricevute senza Iva >77,47
Dichiarazione IVA annuale:	Si. Presentazione autonoma o con Mod.Unico
Modalità di presentazione:	Dichiarazione Iva solo con sistema Telematico
Comunicazione IVA CEE:	Tutti gli IVD con provvigioni > di Euro 25.000 ?
Presentazione Mod.Unico:	No. R.M. n.180/E del 12/07/95 ?
Imposizione fiscale:	Rit.imposta definitiva del 23% sul 78% provvigioni ?
Soggetto studi di settore:	No. (Esclusi) ?
Versamento IRAP:	No. (Non soggetti)
Dichiarazione IRAP:	No. (Adempimento Escluso)
Detrazioni IVA:	Nessuna, (consigliabile) ?
Detrazioni IRPEF:	Nessuna (Ritenuta Imposta Definitiva) ?
Contributi previdenziali:	Si. Il 26,72% di cui 1/3 c/incaricato e 2/3 c/società ?
Base Imponibile Inps:	La base imponibile è del 78% delle provvigioni. ?
Soglia esclusione Inps:	Fino a 6.410,00 Euro di provvigioni lorde. ?
Aliquote Inps:	Ordinaria 26,72%, ridotta 17%, pensionati 17%. ?
Massimale Inps:	Fino a Euro 120.028 Provvigioni lorde. ?
Oneri previdenziali:	Detraibili nel quadro RP della quota di 1/3 Inps. ?
Oneri deducibili Mod.Unico:	No (solo per altri redditi dichiarati)
Presentazione Mod.730:	Si, per occasionali senza Iva. No, per abituali con Iva.

Detrazione Fiscale:	Coniuge sempre a carico fiscale. ?
Contributo Enasarco:	No. Non dovuto.
Contributo Fir:	No. Non dovuto.
Indennità clientela:	No. Non dovuta.
Definizione della zona:	No. Non prevista.
Scioglimento Incarico:	Non previsto periodo di preavviso.
Scarica il Depliant:	Depliant Regolamentazioni. ?

i



Copyright © 2004
Consult sas
Partita Iva
01002000477

Entra nell'area riservata per scaricare prospetti e tab

